

Operazioni straordinarie alla prova affrancamento

Decreto Irpef-Ires

Nuove aliquote del 18% e 3% per le imposte sostitutive di Ires e Irap

Tra le altre novità anche il versamento in unica soluzione

Primo Ceppellini
Roberto Lugano

Il Dlgs 192/2024 ha rimodulato le regole per l'affrancamento dei maggiori valori che emergono a seguito di operazioni straordinarie prevedendo una sola norma nel Tuir, il rivisitato articolo 176, comma 3 ter. Sono state pertanto effettuate, sia la soppressione delle possibilità aggiuntive per i beni immateriali (con aliquota del 16% e ammortamento in cinque anni), sia l'introduzione di nuove aliquote (18% e 3% per le sostitutive di Ires e Irap per un 21% complessivo al posto di quelle precedenti del 12%, 14%, 16% per scaglioni), oltre al versamento in unica soluzione.

Il nuovo quadro che si delinea merita alcuni approfondimenti soprattutto in relazione ai temi dell'entrata in vigore e degli effetti che si producono in caso di operazioni di M&A e nell'ambito delle perizie di valutazione.

La decorrenza

Le nuove regole si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024 (articolo 13, comma 5 del Dlgs). E' una data annunciata fin dalla versione originaria di provvedimento, per cui nessun operatore aveva accelerato nel corso del 2024 operazioni straordinarie per rima-

nere agganciato alle disposizioni (più favorevoli) precedenti.

Rimangono però in sospeso le operazioni dell'anno precedente: per le operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, anteriormente alla data del 1° gennaio 2024, una disposizione transitoria permette di continuare ad applicare le regole dell'articolo 176, comma 2-ter, del Tuir nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal nuovo decreto.

Questo significa che per i maggiori valori che derivano da operazioni straordinarie del 2023 (per semplicità indichiamo l'anno solare), si può tenere conto di quattro aspetti:

- l'imposta sostitutiva è del 12, 14 o 16 per cento per scaglioni ovvero il 16% per gli *intangibile* con accelerazione della deduzione;
- l'opzione può essere effettuata anche nella dichiarazione dei redditi del periodo successivo a quello dell'operazione (quindi nella dichiarazione relativa al 2024);
- il versamento dell'imposta sostitutiva può essere eseguito in tre rate;
- il periodo di mantenimento dei beni per evitare la recapture è di quattro anni (e non tre, come nella nuova versione della norma).

Si tratta di un aspetto modificato nell'ultima versione del provvedimento, conseguente alle osservazioni della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati che tengono conto della data effettiva di entrata in vigore del provvedimento.

Transazioni e valutazioni

Le modifiche che abbiamo ricordato comporteranno effetti concreti ogni volta che gli operatori attueranno una operazione, o anche semplicemente una valutazione. Chiariamo questo aspetto con un esempio, ipotizzando che una società possieda una azienda con valore fiscale più

basso del valore effettivo e la conferisca in una newco di cui cede le quote, con applicazione della *participation exemption*.

Con le vecchie regole, l'acquirente sapeva di acquisire una partecipazione che deteneva *assets* con costi non completamente riconosciuti ai fini fiscali, che però, ad esempio dopo una incorporazione, si potevano riallineare con il 12/14/16 per cento a seconda degli importi del disavanzo. In sostanza nell'analisi dell'investimento da parte del soggetto acquirente si considerava certamente anche l'ipotesi affrancamento e si valutava il beneficio ottenuto per l'arbitraggio consentito dalle disposizioni speciali rispetto alle aliquote ordinarie. Con i nuovi valori di imposta sostitutiva, la differenza tra i due parametri si assottiglia enormemente, per cui questo elemento non avrà più rilevanza effettiva, se non in casi particolari di beni con rapidissimo periodo di ammortamento, oltre al fatto che potrebbe anche riflettersi in ambito contrattuale nella determinazione del corrispettivo.

Un effetto analogo si avrà quando si fa una valutazione: prima, il fatto che fosse possibile affrancare i maggiori valori con il 12 per cento (ad esempio fino a 5 milioni di euro) consentiva di stimare una fiscalità latente sulle plusvalenze in misura mitigata. Ora, con l'aliquota complessiva al 21 per cento, anche le imposte teoriche sulle plusvalenze latenti saranno maggiori, e il valore netto di stima sarà inferiore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

